

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"CIRCOLO VELA ORTA - ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA"**

Art. 1 - Denominazione, Sede e Durata

E' costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata "Circolo Vela Orta - Associazione Sportiva Dilettantistica".

La sede legale della Associazione è in Orta S.Giulio (NO), frazione Imolo, via Novara n.46.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Oggetto sociale

L'Associazione, nel rispetto dell'art 7 del D.Lgs 36/2021 e s.m.i., ha per oggetto sociale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

L'Associazione opera nel rispetto della citata normativa nella gestione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della vela come stabilito dalla Federazione Italiana Vela.

Nei limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs 36/2021 e s.m.i. e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione, con carattere secondario e strumentale, svolgere le seguenti attività:

- contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport della vela anche attraverso l'attività didattica, mediante corsi, scuole di addestramento nonché seminari, convegni e similari inerenti a tutte le discipline idonee a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina intesa anche come mezzo di formazione psico - fisica e morale dei soci;

- organizzare e partecipare, direttamente o indirettamente, a competizioni sportive;

- esercitare attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport di mare;

- esercitare attività ricreativa, in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;

compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari e commerciali utili per il perseguimento degli scopi statutari.

Dalle predette attività secondarie e strumentali restano escluse attività riservate a professionisti iscritti in Albi Speciali.

Art. 3 - Patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio della Associazione è costituito dalle proprietà mobiliari e immobiliari che pervengono al "Circolo Vela Orta - Associazione Sportiva Dilettantistica" a qualsiasi titolo.

Le entrate ed i mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, dai proventi di manifestazioni sportive e da tutto quanto concorra ad incrementare l'attivo sociale. Eventuali utili dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività sportiva. I proventi non potranno in nessun caso essere divisi tra i soci. In caso di perdite, queste dovranno essere reintegrate dai soci nelle forme e con le modalità di volta in volta deliberate dalla assemblea.

Nel rispetto delle prescrizioni di legge la Associazione non ha scopo di lucro ed è fatto divieto alla distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali durante la vita della Associazione, salvo che lo sia imposto per legge; la Associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

Il "Circolo Vela Orta - Associazione Sportiva Dilettantistica" è apolitico, apartitico ed aconfessionale; l'attività dell'Associazione è estranea ad ogni influenza di religione, di politica e di razza e/o etnia; l'Associazione, avente finalità sportiva, è improntata al rispetto del principio di democrazia interna e si ispira a principi democratici e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci, nonché al principio della partecipazione di chiunque in condizioni di parità e di uguali opportunità ed alla elettività delle cariche associative.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., del CIP, nonché agli statuti e regolamenti della Federazione Italiana Vela, nonché delle ulteriori Federazioni e degli enti di promozione sportiva alle quali riterrà di aderire. L'Associazione si impegna, altresì, a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

In particolare, l'Associazione:

- a) accetta e si impegna ad uniformarsi alle norme statutarie e regolamentari della F.I.V. e del C.O.N.I. ed in particolare a quanto previsto dallo Statuto Federale della F.I.V.;
- b) riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della F.I.V.;
- c) si impegna a pagare le quote di affiliazione e le quote di tesseramento stabilite dal Consiglio Federale della F.I.V.;
- d) rispetta il principio elettivo per la nomina delle cariche sociali;
- e) si impegna a che non possano rivestire cariche direttive, anche di carattere sportivo, quanti abbiano rapporti di lavoro e di dipendenza con l'Associazione.

Art. 5 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Entro trenta giorni il Consiglio Direttivo deve compilare il rendiconto economico - finanziario, redatto con i criteri del bilancio, sia preventivo che consuntivo, corredandolo della relazione dell'Organo di Revisione, per sottoporlo all'approvazione della Assemblea ordinaria dei soci.

Il rendiconto economico - finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti i soci, copia del rendiconto stesso.

Art. 6 - Membri dell'Associazione

Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione, che, condividendone gli scopi e le finalità, ne facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo. Gli aspiranti devono essere dotati di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato con l'attività sportiva con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Italiana Vela e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano, salvo quanto infra indicato. L'ammissione alla Associazione non può essere fatta per un periodo temporaneo, tuttavia ogni socio ha diritto di rece-

dere dall'Associazione con le modalità ed agli effetti previsti dalla legge.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda scritta su apposito modulo da richiedere all'Associazione e da inoltrare al Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da soggetto di minore età, la stessa dovrà essere controfirmata dalla/e persona/e esercente/i in via esclusiva la responsabilità genitoriale, che quindi rappresenta/no il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde/rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenni.

Il Consiglio Direttivo esamina la domanda di ammissione, provvede sulla medesima - decidendo con criteri ispirati a principi di democrazia ed uguaglianza - entro 60 (sessanta) giorni; il giudizio deve sempre essere motivato e contro la decisione di non ammissione è ammesso appello all'Assemblea Generale.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione si accetta lo statuto dell'Associazione e che l'Associazione trasmetta, una volta approvata l'ammissione, i propri dati personali alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento.

La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile.

Il numero dei soci è illimitato.

I soci si dividono in:

- soci fondatori;
- soci onorari;
- soci ordinari;
- soci ordinari familiari (coniuge e parenti in linea retta di soci ordinari);
- soci cadetti (con età compresa tra i sette ed i dodici anni);
- soci juniores (con età compresa tra i tredici ed i diciotto anni).

Art. 7 - Diritti dei soci

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, ed esercitano tali diritti nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

I soci hanno diritto a partecipare alle attività associative.

I soci hanno diritto al voto dal momento dell'ammissione, con diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonchè all'elettorato attivo e passivo. Per i soci minorenni tali diritti saranno esercitati dal/i titolare/i per legge esercente/i in via esclusiva la responsabilità genitoriale.

Ai soci maggiorenni è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti richiesti.

Tutti i soci che hanno diritto al voto possono esprimerlo anche a mezzo delega; ciascun socio può conferire la delega per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, solo ad un altro socio; ciascun socio può essere portatore solo di una delega di un altro socio.

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali sociali e di usufruire, secondo le norme del regolamento, dei vantaggi che il "Circolo Vela Orta - Associazione Sportiva Dilettantistica" offre, di usare il materiale sociale e di intervenire alle manifestazioni organizzate.

Art. 8 Doveri dei soci – esclusione dei soci e recesso

I soci sono tenuti a versare la quota di associazione al momento dell'ammissione e la quota di partecipazione annuale, nell'entità e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, secondo i criteri dettati in apposito regolamento.

I soci devono comportarsi in modo irreprensibile, sia dentro la sede sociale che all'esterno, ed osservare lo statuto ed il regolamento, nonchè le deliberazioni degli organi associativi e contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative.

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissioni scritte volontarie;
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- scioglimento dell'Associazione.

Il provvedimento di radiazione, assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale né parziale né totale.

Ogni associato può recedere ad nutum con efficacia immediata dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il socio receduto non può richiedere i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione; ove il socio receduto sia anche Consigliere decade dalla carica ricoperta fin dal momento in cui il recesso è efficace.

Art. 9 - Organi della Associazione

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa su principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea Generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Revisione, qualora istituito.

Art. 10 - Assemblea Generale dei soci

L'Assemblea Generale dei soci è organo sovrano dell'Associazione, è costituita da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo sul territorio della Repubblica Italiana idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci; deve, inoltre, essere convocata quando se ne ravvisi la necessità, nonché su richiesta motivata e scritta di almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto di voto e su richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, indicando nella richiesta gli argomenti da trattare ed in tal caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta.

Ai soci deve essere inviato avviso di convocazione personale, contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora di convocazione e le altre indicazioni eventualmente chieste dalla Legge o dal presente statuto; la convocazione deve essere inoltrata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione ai soci a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma, o altro mezzo idoneo ad avere riscontro della ricezione.

I soci sono convocati in assemblea ordinaria generale almeno una volta l'anno - entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale - per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario, redatto con i criteri del bilancio, preventivo e consuntivo.

Art. 11 - Svolgimento delle assemblee

L'assemblea è presieduta da un Presidente, designato dagli intervenuti. Esso nomina, inoltre, il segretario ed ove occorra, il seggio elettorale. Il Presidente accerta la rego-

lare costituzione dell'assemblea, regola la discussione, controlla l'esito della votazione e ne proclama il risultato.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 12 - Deliberazioni e competenze delle assemblee

L'Assemblea Generale dei soci, regolarmente costituita, ne rappresenta la totalità e le sue deliberazioni vincolano anche i soci assenti o dissenzienti; l'Assemblea delibera con metodo collegiale.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente - in proprio o per delega - almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, salvi i casi di maggioranze costitutive maggiori richieste dalla Legge o dal presente statuto; essa delibera a maggioranza dei voti.

Per le modifiche allo statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le votazioni si fanno per alzata di mano, salvo in caso di votazione a scrutinio segreto per l'elezione dei componenti degli organi sociali.

L'Assemblea, oltre a quanto previsto dalla Legge, ha i seguenti compiti:

- delibera sul rendiconto economico - finanziario, consuntivo e di previsione (in questo caso i componenti del Consiglio Direttivo e dei revisori dei conti non hanno diritto al voto) e su tutte le relazioni del Consiglio Direttivo;
- delibera sugli indirizzi e direttive generali, e su tutte le decisioni concernenti la vita dell'associazione elegge il Consiglio Direttivo, e l'Organo di Revisione;
- nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, i soci onorari;
- delibera sulle operazioni della gestione straordinaria e sulle materie riservate dalla legge alla sua competenza, quali modifiche dello statuto e scioglimento dell'Associazione.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il "Circolo Vela Orta - Associazione Sportiva Dilettantistica" è amministrato da un Consiglio Direttivo, organo di amministrazione responsabile della sua gestione e dell'esercizio dell'attività associativa.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove soci regolarmente tesserati alla FIV, maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative, ed eletti dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, nomina il proprio Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Anziano (per consigliere anziano si intende il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti), il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può nominare quale Tesoriere anche un non socio, che in questo caso potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. In ogni caso chi ricopre la carica di Tesoriere non può far parte dell'Organo di Revisione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da parte della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso; la convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge la riunione, la data e l'ora di convocazione e le altre indicazioni eventualmente chieste dalla Legge o dal presente statuto; la convocazione deve essere inoltrata almeno quindici

giorni prima della data fissata per lo svolgimento della riunione, mediante posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma, o altro mezzo idoneo ad avere riscontro della ricezione e nei casi d'urgenza può essere fatta con un preavviso di almeno due giorni con le medesime modalità. Il Consiglio Direttivo può riunirsi presso la sede dell'Associazione o in altro luogo sul territorio della Repubblica Italiana.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora, in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Art. 14 - Integrazione dei componenti il Consiglio Direttivo

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio, con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla carica di consigliere, non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di impedimento del presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima riunione utile successiva.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Decadenza del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o per impedimento definitivo, anche non contemporanei, della maggioranza dei suoi componenti nell'arco di un quadriennio, anche se integrato.

Il Presidente o, in mancanza di esso, il Vice Presidente o il Consigliere Anziano, entro trenta giorni convoca una assemblea straordinaria da tenersi entro i trenta giorni successivi alla convocazione, per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. I nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza del quadriennio.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta nell'anno ed è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere Anziano.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto su apposito registro il verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della Associazione.

Il Consiglio Direttivo provvede a:

- decidere sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;
- convocare l'Assemblea Generale dei soci;
- proporre e sottoporre al voto dell'Assemblea Generale dei soci le operazioni della gestione straordinaria;
- predisporre il regolamento per il funzionamento del "Circolo Vela Orta - Associazione Sportiva Dilettantistica" da sottoporre all'Associazione e la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci;
- proporre all'assemblea i provvedimenti sui soci e deliberare sulle domande di ammissione dei soci.

Il Consiglio Direttivo provvede, inoltre, alla stesura del rendiconto economico - finan-

ziario e della relazione annuale sull'attività sociale e sui programmi svolti o da svolgere e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea annuale dei Soci, attuando le deliberazioni dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di collaboratori, consulenti anche tra i non soci, determinandone la mansione e il compenso.

Art. 17 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo durante la prima seduta successiva alla elezione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante a tutti gli effetti - nei confronti di terzi ed in giudizio - dell'Associazione "Circolo Vela Orta - Associazione Sportiva Dilettantistica" e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può istituire il Consiglio di Presidenza composto dallo stesso Presidente, dal Segretario e da almeno un Consigliere.

Il Presidente ha tutti i poteri previsti dal presente statuto.

Art. 18 - Decadenza del Presidente

Il Presidente decade per fine mandato, dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica.

Nel caso di decadenza del Presidente il Consiglio Direttivo resta in carica ed è presieduto dal Vice Presidente o dal Consigliere Anziano o in loro assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano in età fra i presenti e ciò fino all'espletamento delle procedure di integrazione del numero dei componenti e successiva nomina del nuovo Presidente. In caso di assenza o impedimento temporanei, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente nei rapporti interni all'Associazione.

Art. 19 - Organo di Revisione

La gestione dell'Associazione è controllata da un Organo di Revisione eletto dall'assemblea dei soci. L'Organo collegiale è costituito da tre componenti effettivi che nominano tra loro il presidente e da due componenti supplenti. In caso di dimissioni, decadenza o non accettazione dell'incarico od altro motivo di cessazione dell'incarico, gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha ottenuto il maggior numero dei voti.

L'Organo di Revisione resta in carica quattro anni.

L'Organo di Revisione dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione al rendiconto economico - finanziario consuntivo annuale, potrà accertare la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo; esso partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 20 - Natura delle cariche

Tutte le cariche sociali sono elettive, conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono esclusivamente il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività dei propri aderenti. E' convenuto il divieto per gli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Art. 21 - Candidature

I candidati alle cariche sociali devono presentare le loro candidature prima dell'inizio dell'Assemblea Generale e comunque entro i termini che verranno definiti e comunicati dal Consiglio Direttivo uscente e/o come previsti dal presente Statuto.

Non possono candidarsi i soci in ritardo nel pagamento della quota associativa e che si trovino nelle altre condizioni impeditive indicate da statuto. Non sono ammesse candi-

dature a cariche diverse.

I soci candidati non devono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP, non devono aver riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi e non devono essere stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Art. 22 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, con le maggioranze previste dall'art. 21 del codice civile. L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

Art. 23 - Devoluzione del Patrimonio

In ogni caso di estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo al termine delle operazioni di liquidazione, non potrà essere diviso fra i soci e dovrà essere devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 36/2021 e s.m.i..

Art. 24 - Rinvio alla legge

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Vela, s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.